

Il Direttore generale riferisce che il progetto di "Condizioni generali di polizza" per le assicurazioni in caso di vita che viene sottoposto al Consiglio di amministrazione è stato elaborato sulla traccia delle condizioni che l'Istituto applica dal 1980 in Italia, con i necessari adattamenti suggeriti dalla opportunità di adeguare tali condizioni a quelle delle assicurazioni per il caso di morte, già approvate dal Consiglio e dalle competenti Autorità spagnole ed in uso presso la Rappresentanza dell'Istituto in Spagna.

Le modifiche apportate alle condizioni proposte in Italia non richiedono, per la loro scarsa importanza, una particolare illustrazione, nondimeno esse vengono qui di seguito elencate:

Art. 1°: è conforme all'art. 1° delle condizioni italiane;

Art. 2°: riproduce sostanzialmente l'art. 2 delle condizioni italiane; esso però, in analogia a quanto è stato fatto per le condizioni caso morte per la Spagna, viene completato da una apposita norma nella quale si stabilisce esplicitamente che l'esazione dei premi al domicilio del Contraente non esonerava il Contraente stesso dall'obbligo di corrispondere i premi presso la Rappresentanza dell'I.N.A. o sue agenzie;

Art. 3° e 4°: trattano degli effetti della sospensione del pagamento dei premi.